



Federazione Italiana Dama

Fondata nel 1924

c/o piscina coperta Foro Italico
Largo Lauro de Bosis n.3 – 00194 ROMA

e-mail: segreteria@fid.it; www.fid.it



Statuto Federale adeguato al dlgs. 15/2004

deliberato dal Consiglio Federale del 13 novembre 2004. Ulteriori modifiche richieste dall'Ufficio Riconoscimenti, Statuti e Regolamenti del CONI con lettera prot. 1879 del 6 dicembre 2004 deliberate dal CF del 17 dicembre 2004.

Testo approvato (articolo per articolo e alla fine con approvazione finale all'unanimità sul testo complessivo) dall'Assemblea Straordinaria di Roma, 18 dicembre 2004, che ha dato delega al Presidente Federale per apportare gli eventuali aggiustamenti che i competenti organi di legge dovessero richiedere.

TITOLO I - La Federazione	4
Art. 1 – Costituzione	4
Art. 2 - Durata e sede	4
Art. 3 – Scopi	4
Art. 4 - Insegnamento e diffusione della dama	5
TITOLO II - Sodalizi e tesserati	6
Art. 5 - Affiliazione dei Sodalizi	6
Art. 6 – Cessazione di appartenenza alla FID	6
Art. 7 – I Tesserati	7
Art. 8 – Diritti dei Sodalizi e dei tesserati	8
Art. 9 – Doveri dei tesserati	8
Art. 10 – Tesseramento, durata e cessazione	8
Art. 11 – Sanzioni	9
Art. 12 - Presidente Onorario e Soci Onorari	9
TITOLO III - Organizzazione Federale	10
Art. 13 - Organi Federali	10
TITOLO IV - Organi Centrali	11
Art. 14 - Assemblea Nazionale	11
Art. 15 - Composizione dell'Assemblea Nazionale	12
Art. 16 - Votazione nelle Assemblee	12
Art. 17 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale	15
Art. 18 - Il Presidente della Federazione	15
Art. 19 - Il Consiglio Federale	16
Art. 20 - Riunioni del Consiglio Federale	16
Art. 21 - Competenze del Consiglio Federale	17
Art. 22 - Decadenza ed integrazione del Consiglio Federale	18
Art. 23 - I Vicepresidenti	19
Art. 24 Consiglio di Presidenza	19
TITOLO V - Organi di controllo	20
Art. 25 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)	20
Art. 26 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti	20
Art. 27 - Reintegrazione del Collegio dei Revisori dei Conti	20
TITOLO VI – Commissioni federali	22
Art. 28 - Commissioni ed incarichi particolari	22
Art. 29 – Segreteria Generale	22
TITOLO VII - Organi Periferici	23
Art. 30 - Organizzazione territoriale periferica	23
Art. 31 - Assemblea Regionale (AR)	23
Art. 32 – Assemblea Regionale degli Atleti e degli Istruttori	24
Art. 33– Compiti dei Rappresentanti regionali degli Atleti e degli Istruttori	25
Art. 34 - Composizione e compiti del Consiglio Regionale	26
Art. 35 - I Delegati Regionali	27
Art. 36 - Comitati Provinciali e Delegati Provinciali	28
TITOLO VIII - Cariche Federali	29
Art. 37 – Tipicità	29
Art. 38 - Candidatura alle cariche federali elettive	29
Art. 39 - Requisiti di eleggibilità	29
Art. 40 – Incompatibilità	29
TITOLO IX - Patrimonio ed esercizio finanziario	31
Art. 41 – Patrimonio	31
Art. 42 - Esercizio finanziario e gestione finanziaria	31
TITOLO X - Organi di Giustizia e Disciplina	32
Art. 43 - Principi informatori della Giustizia Federale e responsabilità disciplinare	32
Art. 44 - Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport	32
Art. 45 - Il Procuratore Federale	33
Art. 46 - Il Giudice Sportivo Unico	33
Art. 47 - La Commissione di Giustizia e Disciplina	33
Art. 48 - La Commissione di Appello Federale (CAF)	34
Art. 49 - Sanzioni disciplinari	34
Art. 50 - Vincolo di giustizia, clausola compromissoria e collegio arbitrale	34
TITOLO XI - Modifiche allo Statuto e scioglimento della FID	35
Art. 51 - Modifiche allo Statuto	35

Art. 52 - Scioglimento della FID.....	35
TITOLO XII - Norme transitorie di attuazione, norme sussidiarie e norma finale	36
Art. 53 - Regolamenti.....	36
Art. 54 – Accesso agli atti federali	36
Art. 55 – Norma finale	36

TITOLO I - La Federazione

Art. 1 – Costituzione

1. La Federazione Italiana Dama (FID) è stata fondata a Milano nel 1924. Dal 1959 al 1978 ha fatto parte dell'ENAL, ente disciolto nel 1978. Nel mese di gennaio 1979 la FID si è ricostituita in associazione autonoma per atto pubblico. In data 19 gennaio 1993 la FID è stata riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) in qualità di Disciplina sportiva associata.
2. La FID è un'associazione senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del dlgs. 15/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI ed è l'unica associazione che ha titolo a disciplinare e regolamentare l'attività damistica in Italia.
3. La FID:
 - a) è retta da norme statutarie e regolamentari conformi all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed è ispirata al principio democratico e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, con particolare riguardo all'accesso all'attività sportiva dei tesserati diversamente abili;
 - b) svolge la propria attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle Federazioni Internazionali cui è affiliata, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e del CONI;
 - c) è costituita da associazioni e società sportive che nel territorio italiano si dedicano alla pratica dello sport della dama senza fini di lucro nel rispetto delle norme del presente Statuto;
 - d) è membro della Federazione Mondiale Gioco Dama (FMJD), riconosciuta dalla General Association of International Sports Federations (GAISF), alla quale è affiliata con tutti gli obblighi e i diritti inerenti e può associarsi ed affiliarsi ad altri organismi a carattere internazionale;
 - e) è l'unica organizzazione riconosciuta dal CONI e dalla FMJD per perseguire gli scopi di cui al successivo articolo 3 e per rappresentare il damismo italiano all'estero;
 - f) accetta incondizionatamente il Regolamento Antidoping del CONI.

Art. 2 - Durata e sede

1. La durata della FID è illimitata.
2. La sede legale è a Roma. Con apposito atto deliberativo il Consiglio Federale può istituire -anche non in coincidenza con la sede legale- sedi secondarie, uffici amministrativi, ovvero sezioni distaccate, sempre per il perseguimento degli scopi e delle finalità associative.

Art. 3 – Scopi

1. La F.I.D. ha lo scopo di promuovere, organizzare, regolamentare e diffondere le discipline damistiche (dama italiana, dama internazionale, specialità a 64, a 100 e 144 caselle) e la pratica delle stesse in tutte le forme, compresa quella problemistica. La FID svolge tutte le attività finalizzate al raggiungimento degli scopi suddetti.
2. La FID favorisce in tutti i campi lo sviluppo e la diffusione dello Sport della dama e ne promuove, dirige e coordina lo studio e l'attività sportiva, sia essa agonistica, amatoriale e promozionale in ogni sua manifestazione, nell'interesse dello sport nazionale e degli enti ad esso aderenti. Promuove altresì lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed all'ottenimento del riconoscimento

da parte del CIO, nell'ambito delle direttive impartite dal GAISF, dal CONI e dalla FMJD. La FID cura inoltre la formazione e l'aggiornamento dei propri quadri tecnici e dirigenziali e di quelli dei Sodalizi affiliati, con particolare riguardo alla formazione e all'aggiornamento degli Istruttori di dama per i giovani e per la Scuola. L'attività sportiva della FID è disciplinata dai principi contenuti nella Carta Olimpica.

3. La FID persegue inoltre i seguenti scopi:

- a) la tutela e la sorveglianza della salute dell'Atleta anche al fine di garantire il corretto svolgimento delle gare;
- b) l'attuazione di programmi di formazione degli Atleti ;
- c) la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli Atleti .

4. La FID compie in generale tutti gli atti rivolti direttamente o indirettamente alla realizzazione degli scopi enunciati.

5. L'attività della FID è estranea ad ogni influenza di religione, politica e di razza in conformità con quanto disposto in materia dalla Costituzione italiana, dal CIO, dal GAISF, dal CONI e dalle norme della FMJD.

6. La FID può stipulare, per il perseguimento degli scopi statutari, apposite convenzioni con gli Enti di Promozione Sportiva, e con altre istituzioni ed organismi, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.

7. L'organizzazione dell'attività agonistica federale nazionale ed internazionale in Italia compete esclusivamente alla FID. Possono essere delegati all'organizzazione di singoli eventi:

- a) gli Organi federali;
- b) i Sodalizi regolarmente affiliati;
- c) altri soggetti esplicitamente autorizzati dal Consiglio Federale.

Art. 4 - Insegnamento e diffusione della dama

1. In attuazione dei propri compiti istituzionali, la FID elabora i criteri tecnico-didattici per il metodo e l'insegnamento (scolastico ed extrascolastico) dell'attività damistica nel territorio nazionale.

2. L'attività negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado è precisata da circolari annuali di attuazione delle disposizioni del CONI e del Ministero competente.

3. L'attività extrascolastica di insegnamento della dama può essere organizzata in specifiche "Scuole di dama", che vengono riconosciute dal Consiglio Federale seguendo i criteri stabiliti da apposite circolari.

TITOLO II - Sodalizi e tesserati

Art. 5 - Affiliazione dei Sodalizi

1. Possono affiliarsi alla FID le società e le associazioni sportive di cui all'art. 1 che intendono praticare l'attività sportiva del gioco della dama, sia essa agonistica, amatoriale e promozionale senza scopo di lucro; essi saranno indicati come "SODALIZI".
2. Le tipologie di Sodalizio sono due, e la scelta dell'una piuttosto che dell'altra non comporta alcuna differenziazione in rapporto all'affiliazione alla FID:
 - a) Circoli damistici, che sono libere associazioni costituite con lo scopo di praticare lo sport della dama;
 - b) Sezioni damistiche, che sono associazioni facenti parte di organizzazioni già costituite (culturali, ricreative, polisportive, ecc.) che intendono praticare lo sport della dama.
3. I Sodalizi che intendono affiliarsi, devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI o dal Consiglio Federale, se delegato dal CONI stesso; essi devono inoltre:
 - a) essere costituiti da almeno 15 soci, di cui almeno 8 agonisti maggiorenni;
 - b) dotarsi di uno statuto, che andrà sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o del Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta stessa. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo statuto, nonché i regolamenti interni. Lo statuto dei Sodalizi, che dovrà prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FID dovrà inoltre essere conforme ai requisiti dell'art. 90 della Legge 289/02, così come modificato dalla legge 128 del 21 maggio 2004.
 - c) presentare domanda di affiliazione alla FID. Con la presentazione della domanda si accettano ad ogni effetto lo Statuto e i regolamenti della Federazione, in quanto conformi alle direttive del CONI, e tutte le delibere e disposizioni dei competenti Organi federali adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni federali. I Sodalizi sono inoltre tenuti all'osservanza e al rispetto dei principi di lealtà e di probità nei riguardi della FID, degli altri Sodalizi e dei tesserati. Agli stessi doveri sono tenuti tutti i soggetti a qualsiasi titolo tesserati;
 - d) mettere a disposizione della FID gli Atleti selezionati per far parte di rappresentative nazionali;
 - e) provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione.

Art. 6 – Cessazione di appartenenza alla FID

1. I Sodalizi cessano di fare parte della FID nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività sportiva assoluta durante un anno sportivo;
 - d) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali ed irrogata dagli Organi di Giustizia;
 - e) per mancato pagamento della quota di riaffiliazione, in conformità a quanto previsto nel Regolamento Organico;

- f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti per ottenerla.
- 2. In caso di cessazione i Sodalizi dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FID e agli altri Sodalizi. I componenti l'ultimo consiglio direttivo dei Sodalizi saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra, passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. In ogni caso non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre associazioni sino all'adempimento del precitato obbligo. La cessazione di appartenenza alla FID comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa.
- 3. Avverso il diniego di affiliazione o avverso la revoca della stessa è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, che si pronuncia previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, ai sensi dell'art. 7 lett. N) Statuto CONI.

Art. 7 – I Tesserati

- 1. L'appartenenza alla Federazione è disciplinata dall'atto del tesseramento attraverso il quale le persone fisiche si impegnano al rispetto del presente Statuto e delle normative Federali vigenti, con particolare riguardo all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile delle sanzioni previste dal CONI.
- 2. Le persone fisiche che fanno parte della Federazione sono:
 - a) gli Atleti.
Si intendono per tali i tesserati di qualsiasi categoria agonistica federale;
 - b) i Dirigenti federali.
Si intendono per tali tutti i tesserati che, a seguito di elezioni o di nomina, assumano cariche negli organi federali a livello provinciale, regionale o nazionale;
 - c) i Dirigenti sociali.
Si intendono per tali i tesserati che fanno parte dei Consigli direttivi dei Sodalizi affiliati;
 - d) gli Arbitri.
Si intendono per tali i tesserati inseriti nello specifico Albo e che, secondo lo specifico regolamento (che ne stabilisce anche inquadramento, ambito di attività e relative incompatibilità) partecipano allo svolgimento delle manifestazioni damistiche per assicurarne il regolare svolgimento secondo i regolamenti federali;
 - e) gli Istruttori federali.
Si intendono per tali i tesserati cui viene affidata la preparazione e la specializzazione tecnica degli Atleti, nella qualifica loro attribuita dallo specifico regolamento che ne stabilisce anche inquadramento, ambito di attività e relative incompatibilità;
 - f) i Soci non atleti dei Sodalizi.
Si intendono per tali i componenti di Sodalizi affiliati, tesserati in categoria non agonistica;
 - g) il Presidente Onorario e i Soci Onorari.
Sono quei soggetti cui l'Assemblea ha assegnato tale titolo ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.
- 3. Le persone di cui sopra entrano a far parte della Federazione:
 - a) i Dirigenti federali – in quanto tali- all'atto dell'elezione o della nomina;
 - b) gli arbitri e gli Istruttori – in quanto tali – al momento dell'iscrizione nei rispettivi albi;
 - c) tutti gli altri soggetti, con l'accettazione della domanda di affiliazione dei loro Sodalizi.

4. Il Presidente Onorario e i Soci Onorari sono tesserati dal momento della loro proclamazione.
5. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai provvedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti

Art. 8 – Diritti dei Sodalizi e dei tesserati

1. I Sodalizi hanno diritto a:
 - a) partecipare alle Assemblee federali secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, a quella internazionale;
 - c) organizzare manifestazioni agonistiche e promozionali secondo le norme emanate dagli organi federali competenti;
 - d) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FID, dal CONI e dalla Pubblica Amministrazione.
2. I tesserati hanno diritto a:
 - a) partecipare all'attività sportiva ufficiale nazionale e internazionale in base ai regolamenti specifici;
 - b) accedere a pieno titolo, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, alle cariche federali.

Art. 9 – Doveri dei tesserati

1. I tesserati sono tenuti al rispetto dei principi di lealtà e di probità.
2. Sono, altresì, tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali, nonché delle delibere e disposizioni degli organi della Federazione adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza.
3. Gli Atleti selezionati per la formazione delle rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della FID nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 10 – Tesseramento, durata e cessazione

1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico e precisate annualmente da apposite circolari federali. Il tesseramento è valido per anno solare.
2. Il tesseramento cessa:
 - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi federali di giustizia;
 - c) nei casi di cessazione di appartenenza alla FID da parte del Sodalizio per cui si è tesserati, in conformità a quanto previsto dall'art. 6.
3. il vincolo che si instaura tra l'Atleta e il Sodalizio ha la durata dell'anno solare. Il vincolo scade comunque il 31 dicembre di ogni anno. I casi di svincolo sono normati dal Regolamento Organico.
4. Le quote ed i contributi associativi versati non sono né restituibili, né trasmissibili, né rivalutabili.

5. La cessazione di appartenenza alla FID comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa.

Art. 11 – Sanzioni

1. I Sodalizi ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FID sono passibili delle sanzioni disciplinari contemplate nel Regolamento di Giustizia.

Art. 12 - Presidente Onorario e Soci Onorari

1. L'Assemblea Nazionale può decidere il conferimento del titolo di Presidente Onorario o di Socio Onorario, a persone, associazioni o enti che, per la loro posizione e per il loro operato, abbiano acquisito speciali benemeritenze nel campo del damismo a vantaggio dell'attività federale. Il titolo si intende assegnato a vita e può essere revocato solo per gravi motivi.
2. La carica di Presidente Onorario non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona.

TITOLO III - Organizzazione Federale

Art. 13 - Organi Federali

1. Gli Organi Federali si distinguono in Organi Centrali, Organi Periferici, Organi di Giustizia, altri Organismi.
 - a) Organi Centrali:
 - a.1) l'Assemblea Nazionale (*AN*);
 - a.2) il Presidente Federale (*PF*);
 - a.3) il Consiglio Federale (*CF*);
 - a.4) il Consiglio di Presidenza (*CdP*);
 - a.5) il Collegio dei Revisori dei Conti (*CRC*).
 - b) Organi Periferici:
 - b.1) l'Assemblea Regionale (*AR*);
 - b.2) il Presidente Regionale (*PR*);
 - b.3) il Consiglio Regionale (*CR*);
 - b.4) il Delegato Regionale (*DR*);
 - b.5) l'Assemblea Provinciale (*AP*);
 - b.6) il Presidente Provinciale (*PP*);
 - b.7) il Consiglio Provinciale (*CP*);
 - b.8) il Delegato Provinciale (*DP*).
 - c) Organi di Giustizia:
 - c.1) il Procuratore Federale (*ProF*);
 - c.2) il Giudice Sportivo Unico (*GSU*);
 - c.3) la Commissione di Giustizia e Disciplina (*CGD*);
 - c.4) la Commissione di Appello Federale (*CAF*).
 - d) Altri Organismi:
 - d.1) la Segreteria Generale (*SG*).
2. Gli Organi federali restano in carica quattro anni, in coincidenza con il ciclo olimpico, salvo i casi di decadenza anticipata previsti dal presente Statuto. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica sino alla scadenza del quadriennio stesso.
3. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale non si estende:
 - a) agli Organi di Giustizia ed al Collegio dei Revisori dei Conti, essendo non connessi sotto il profilo funzionale;
 - b) agli Organi periferici elettivi.

TITOLO IV - Organi Centrali

Art. 14 - Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi e si riunisce in sessione ordinaria e in sessione straordinaria. Il Consiglio Federale garantisce la tempestiva pubblicità dell'indizione assembleare con ogni mezzo idoneo, ivi compreso il sito internet federale.
2. L'Assemblea ordinaria ha carattere elettivo e si tiene normalmente ogni quattro anni entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei giochi olimpici. Essa:
 - a) viene indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera raccomandata spedita agli aventi diritto almeno 30 giorni prima della data stabilita. L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno dell'Assemblea e l'elenco degli aventi diritto a voto;
 - b) elegge a scrutinio segreto, con votazioni separate e successive il Presidente Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e i membri dello stesso nel numero di sua spettanza, nonché i componenti il Consiglio Federale;
 - c) provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione, che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati;
 - d) delibera su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - a) su richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Federale;
 - b) a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno dei sodalizi aventi diritto al voto;
 - c) a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli Atleti o dalla metà più uno degli Istruttori aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;
 - d) negli altri casi previsti dal presente Statuto.
4. L'Assemblea straordinaria:
 - a) elegge con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero i singoli membri di esso o del Collegio dei Revisori dei Conti, venuti a mancare per qualsiasi motivo;
 - b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Federale da sottoporre al CONI per l'approvazione;
 - c) può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale ordinaria;
 - d) delibera su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
5. E' competente alla convocazione dell'assemblea straordinaria l'Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate. Tale assemblea deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dall'evento che l'ha resa necessaria e la documentazione di rito, comprendente l'ordine del giorno e l'elenco degli aventi diritto al voto, deve essere inviata almeno 30 giorni prima della data stabilita.

6. Le Assemblee, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 53, sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, con la presenza di qualunque numero di aventi diritto al voto.
7. La Commissione Verifica Poteri (tre membri) è composta, di norma, dai membri della Commissione di Giustizia e Disciplina. In caso di indisponibilità i membri possono essere surrogati da componenti gli altri Organi di Giustizia federali. La Commissione deve essere nominata dal Consiglio Federale in sede di convocazione dell'assemblea.
8. I componenti la Commissione Verifica Poteri e i membri dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali o tra i membri uscenti degli organi centrali.

Art. 15 - Composizione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è composta da:
 - a) i Sodalizi aventi diritto di voto, rappresentati dai rispettivi presidenti o dai loro delegati, purché componenti il consiglio direttivo societario, regolarmente tesserati alla FID, muniti di procura scritta; tali cariche sociali debbono risultare dal modello di affiliazione o riaffiliazione, o dalle comunicazioni delle variazioni sopravvenute degli Organi Sociali, pervenute alla Segreteria della FID almeno sette giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea;
 - b) i Rappresentanti regionali degli Atleti . Essi sono eletti nelle Assemblee regionali degli Atleti con le modalità stabilite al successivo art. 32;
 - c) i Rappresentanti regionali degli Istruttori . Essi sono eletti nelle Assemblee regionali degli iscritti all' albo federale con le modalità stabilite al successivo art. 32.
2. E' preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e quelle relative al tesseramento.
3. I candidati alle cariche elettive, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia, i Presidenti Regionali, i componenti del Consiglio Regionale ed i Delegati Regionali, i Presidenti Provinciali, non possono rappresentare società né direttamente, né per delega.
4. Intervengono all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto, il Presidente Onorario, i Soci Onorari, i membri del Consiglio Federale, il Segretario Generale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti ed i Delegati Regionali, i Presidenti Provinciali, i Delegati Provinciali – in quanto tali -, i Presidenti dei Sodalizi con anzianità inferiore a 12 mesi e altri che il Presidente Federale e/o il Consiglio Federale ritengano opportuno invitare.
5. I rappresentanti degli Atleti e degli Istruttori impossibilitati a partecipare alle Assemblee vengono sostituiti dal rispettivo supplente ossia il 1° dei non eletti nelle Assemblee regionali di categoria di cui all'art. 32.

Art. 16 - votazione nelle Assemblee

1. Hanno diritto ad un voto:
 - a) i Sodalizi affiliati da almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale, a condizione che in ciascuna stagione sportiva conclusa (che nella FID coincide con l'anno solare) abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva prevista nei programmi federali, intendendosi per tale la partecipazione a qualsiasi campionato, gara individuale e/o a squadre iscritti nei calendari ufficiali della Federazione;

- b) i Rappresentanti regionali degli Atleti ;
 - c) i Rappresentanti regionali degli Istruttori.
2. Ogni Sodalizio ha diritto ad un voto, purché nelle condizioni di cui al comma 1 lett. a), e può rappresentarne per delega altri della stessa Regione di appartenenza. La possibilità di conferire delega ad un Sodalizio di altra Regione è ammessa quando nella Regione non siano presenti altri Sodalizi aventi diritto al voto. Le deleghe possono essere rilasciate in numero di:
- a) 1, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 Sodalizi votanti;
 - b) 2, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare da 101 a 200 Sodalizi votanti;
 - c) 3, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare da 201 a 500 Sodalizi votanti.
3. Ogni Rappresentante regionale degli Istruttori o degli Atleti partecipa alle Assemblee con un voto.
4. I Delegati dei Sodalizi, i Rappresentanti regionali degli Atleti ed i Rappresentanti regionali degli Istruttori, per poter votare, debbono risultare in regola con il tesseramento FID.
5. I ricorsi per omessa o errata attribuzione del voto sono ammessi almeno quattordici giorni prima della data fissata per l'effettuazione dell'Assemblea Nazionale nella quale si intenda esercitare il diritto di voto; in tal caso l'avente diritto al voto interessato ha facoltà di proporre ricorso, che va presentato per iscritto alla Commissione di Giustizia e Disciplina e comunicato per conoscenza agli organi territoriali di competenza e alla Segreteria FID. La CGD, assunte le necessarie informazioni presso gli Organi competenti, decide inappellabilmente senza indugio, dandone comunicazione agli interessati. La Segreteria Federale può procedere a correzioni d'ufficio, in caso di errore materiale.
6. Le votazioni nelle Assemblee Nazionali elettive avvengono con le seguenti modalità:
- a) in prima fase tutti gli aventi diritto al voto eleggono, con votazioni separate e successive:
 - a.1) il Presidente della Federazione;
 - a.2) il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - a.3) gli altri membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nel numero di spettanza della FID.
 - b) in seconda fase i Sodalizi eleggono i sei componenti del Consiglio Federale di loro spettanza;
 - c) in terza fase i Rappresentanti regionali degli Atleti eleggono i due componenti del Consiglio Federale di loro spettanza;
 - d) in quarta fase i Rappresentanti regionali degli Istruttori eleggono il componente del Consiglio Federale di loro spettanza.
7. Per ciascuna votazione il Presidente dell'Assemblea chiama gli aventi diritto al voto secondo l'ordine di elencazione del verbale della Commissione della Verifica Poteri, consegnando a ciascuno le schede previste. Al termine di ciascuna votazione il Presidente dell'Assemblea estrarrà dall'urna le schede, una per una, leggerà, a voce alta, il nome o i nomi prescelti e passerà la scheda agli scrutatori per la verifica, la registrazione e la somma dei voti. Il Presidente dell'Assemblea può escludere dal voto l'elettore che ripetutamente violi le disposizioni sulla segretezza del voto. In tal caso i relativi voti sono detratti dalla forza assembleare.
- 8 I voti sono esprimibili come segue:
- a) per la carica di Presidente Federale ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, una sola preferenza;
 - b) per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, una sola preferenza;

- c) per la carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, due preferenze;
 - d) per la carica di Consigliere Federale eletto dai Sodalizi ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, quattro preferenze;
 - e) per la carica di Consigliere Federale eletto dai Delegati Regionali dei Giocatori, ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, due preferenze;
 - f) per la carica di Consigliere Federale eletto dai Delegati Regionali degli Istruttori, ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, una sola preferenza.
9. Il computo dei voti e lo scrutinio delle schede è affidato agli scrutatori, sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno pubblicamente, alla presenza di tutti i partecipanti all'Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda o la validità e l'attribuzione di uno o più voti, il Presidente esprime al riguardo giudizio insindacabile. Saranno considerate valide le schede che contengano un numero di preferenze pari o inferiore a quello consentito. Saranno considerate nulle le schede che contengono:
- a) un numero di preferenze superiore a quello consentito;
 - b) scritte diverse o altri segni che non garantiscano il segreto del voto.
10. A cura del Presidente dell'Assemblea dovrà formarsi, per ciascuna votazione, l'elenco di tutti i candidati che hanno riportato voti, con l'indicazione del numero dei voti riportati. Saranno proclamati eletti:
- a) Presidente della Federazione: il candidato che conseguirà la metà più uno dei voti presenti in Assemblea, sia in caso di prima votazione, sia nel caso in cui si debba ricorrere al ballottaggio, come previsto dalle disposizioni codicistiche in tema di procedure elettorali;
 - b) Consiglieri Federali:
 - b1) i sei, candidati che avranno riportato il maggior numero di voti validi, nelle schede dei Candidati dei Sodalizi;
 - b2) i due candidati che avranno riportato il maggior numero di voti validi, nelle schede dei Candidati Atleti;
 - b3) il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti validi, nelle schede dei Candidati Istruttori;
 - b4) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti validi; in caso di parità di voti nelle elezioni precederà in graduatoria il più anziano di età e, in caso di ulteriore parità, il più anziano in carica;
 - b5) Componenti Effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, i primi due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti validi, in caso di parità di voti nelle elezioni precederà in graduatoria il più anziano di età e, in caso di ulteriore parità, il più anziano in carica;
 - b6) Componenti Supplenti il terzo ed il quarto candidato in ordine di graduatoria; in caso di parità di voti nelle elezioni precederà in graduatoria il più anziano di età e, in caso di ulteriore parità, il più anziano in carica.
11. In caso due o più candidati al Consiglio Federale riportino un uguale numero di voti e per l'accesso alla carica sia necessario stilare una graduatoria, si procederà mediante ballottaggio. Anche nel caso in cui tutti i posti risultino assegnati, qualora tra i non eletti figurino degli ex-aequo che abbiano riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti delle categorie di riferimento, si ricorrerà al ballottaggio tra gli stessi, al fine di garantire eventuali integrazioni future dell'organo, conformemente a quanto disposto dall'art. 22.3.

Art. 17 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria, sia straordinaria, delibera con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati, salvo nelle ipotesi di modifica dello Statuto per le quali sono richieste le maggioranze previste dall'art. 51.
2. Le votazioni, si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, per alzata di mano e controprova o a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto al voto, e comunque nel rispetto del numero di deleghe, qualunque sia la votazione.
3. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che può essere eletto anche per acclamazione. L'elezione per acclamazione richiede l'unanimità. Tale votazione riguarda anche il Presidente Onorario, i Soci Onorari e gli Scrutatori.
4. Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario di Assemblea e firmato dal Presidente della stessa, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte; esso è redatto, entro dieci giorni, in duplice copia, una delle quali conservata presso la Segreteria Federale e l'altra trasmessa all'ufficio competente del CONI. Il verbale dell'Assemblea è pubblicato in estratto sul sito internet federale e sulla rivista "Damasport".
5. Avverso la validità dell'Assemblea Nazionale è ammesso soltanto ricorso alla Commissione Federale d'Appello, da proporsi da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto ai lavori assembleari e abbia espresso voto contrario alla deliberazione o alle deliberazioni che intende impugnare. Solo in caso di delibera contraria alla legge o allo Statuto è ammesso ricorso da parte di qualsiasi Sodalizio o Rappresentante degli Atleti o degli Istruttori avente titolo a partecipare con diritto di voto e che non abbia partecipato all'Assemblea stessa. A pena di inammissibilità il ricorso deve essere proposto entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del verbale dell'Assemblea sul sito federale.

Art. 18 - Il Presidente della Federazione

1. Il Presidente è il legale rappresentante della FID:
 - a) convoca l'Assemblea Nazionale, salvo i casi previsti nel presente Statuto;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
 - c) è responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti dell'Assemblea Federale e del CONI del funzionamento generale della Federazione;
 - d) compie, in genere, tutti gli atti a lui demandati dallo Statuto;
 - e) può concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione comminata. Nei casi di radiazione, dopo almeno 5 anni dal provvedimento definitivo;
 - f) in caso di estrema urgenza può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio alla FID, con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile nel corso della quale il Consiglio stesso deve accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.
2. Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni saranno assunte dal 1° Vicepresidente. In caso di impedimento definitivo, decade anche il Consiglio Federale ed il 1° Vicepresidente dovrà provvedere alla convocazione secondo quanto stabilito all'art. 14 comma 5, dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche federali entro 90 giorni. In caso di dimissioni o impedimento anche del 1° Vicepresidente, ai fini della convocazione dell'Assemblea subentrerà l'altro.
3. Il Presidente Federale:

- a) resta in carica 4 anni in coincidenza con il ciclo olimpico e può essere riconfermato;
- b) se ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica, non è immediatamente rieleggibile, salvo quanto disposto alle successive lettere c) e d);
- c) può essere riconfermato per un terzo mandato successivo consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle sue dimissioni volontarie;
- d) per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, può essere riconfermato se raggiunge una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi;
- e) nel caso che raggiunga una maggioranza inferiore al 55% verrà escluso dalla lista dei candidati e si dovrà prevedere una nuova Assemblea elettiva, nella quale il Presidente uscente non potrà candidarsi, secondo le procedure disposte dai Regolamenti attuativi dello Statuto.

Art. 19 - Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è l'organo di amministrazione della FID e dura in carica quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico. E' composto dal Presidente della FID, che lo presiede, e da 9 Consiglieri che, con le modalità previste vengono così eletti nell'Assemblea Nazionale elettiva:
 - a) 6 Consiglieri sono eletti dai Sodalizi;
 - b) 2 Consiglieri sono eletti dai Rappresentanti regionali degli Atleti, garantendo l'equa rappresentanza di Atleti e Atlete;
 - c) 1 Consigliere è eletto dai Rappresentanti regionali degli Istruttori.
2. Il Presidente Federale e i membri del Consiglio Federale hanno tutti voto eguale e deliberativo e sono rieleggibili, fatto salvo quanto espresso all'articolo precedente per il Presidente.
3. Il Consiglio Federale è validamente costituito qualora sia presente il Presidente o chi ne fa le veci, ed almeno altri 5 membri.
4. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta. Il voto non è delegabile.

Art. 20 - Riunioni del Consiglio Federale

1. Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente Federale lo ritenga opportuno, oppure qualora ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri e comunque almeno quattro volte all'anno, in sedute che richiedono la presenza fisica dei partecipanti. Altre riunioni possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione quali l'audio-video conferenza o l'audio-conferenza, a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente, il Segretario della riunione e i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - b) che sia stata inviata a ciascun partecipante la documentazione inerente tutti gli argomenti trattati all'ordine del giorno;
 - c) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
 - d) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire alla discussione.
2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente Federale o, in sua assenza, dal 1° Vicepresidente. In caso di indisponibilità anche del 1° Vicepresidente potrà presiedere le riunioni il 2° Vicepresidente.

3. La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto con comunicazione inviata dal Presidente, o da chi ne fa temporaneamente le veci, a tutti i Consiglieri in carica, almeno sette giorni prima della data fissata, e contenente l'indicazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno. In caso di eccezionale urgenza il Presidente della Federazione, o chi ne fa temporaneamente le veci, può ridurre a tre giorni il termine di convocazione, avendo facoltà di convocazione del Consiglio a mezzo telegramma, telefax o e-mail. I Consiglieri che intendono proporre degli argomenti da iscrivere all'Ordine del Giorno del Consiglio Federale debbono far pervenire le loro richieste al Presidente della Federazione, accompagnandole con note illustrative.
4. Alle riunioni devono essere sempre invitati i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Alle riunioni deve essere sempre invitato il Presidente Onorario, che partecipa senza diritto di voto.
6. Possono inoltre essere invitati, secondo gli argomenti all'ordine del giorno:
 - a) i Presidenti di commissione e i soggetti titolari di incarichi specifici;
 - b) il Giudice Sportivo Unico;
 - c) i rappresentanti della FID negli organismi internazionali;
 - d) altri per esigenze ben motivate.
7. Funge da segretario il Segretario generale della FID, senza diritto di voto.

Art. 21 - Competenze del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale dirige ed amministra l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.
2. In particolare il Consiglio Federale:
 - a) elegge i due Vicepresidenti di cui uno con la qualifica di 1 ° Vicepresidente;
 - b) nomina il Segretario generale e può nominare un vicesegretario;
 - c) nomina, con esclusione di revoca anticipata, il Procuratore Federale e un suo supplente, il Giudice Sportivo Unico e un suo supplente, la Commissione di Giustizia e Disciplina, la Commissione di Appello Federale;
 - d) individua specifici settori di attività di interesse federale e ne delega fiduciariamente la cura a Commissioni o Incaricati, di cui esamina ed approva i programmi;
 - e) nomina il Consiglio di Presidenza;
 - f) emana i Regolamenti federali e ne cura le eventuali modifiche trasmettendo al CONI per l'approvazione ai fini sportivi lo Statuto i Regolamenti per l'attuazione dello Statuto i Regolamenti Antidoping e di Giustizia;
 - g) ratifica i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente Federale e/o dal Consiglio di Presidenza;
 - h) approva il bilancio di previsione corredato del parere del Collegio dei Revisori dei Conti e le variazioni al bilancio stesso, rimettendoli al CONI nei termini e con le modalità dallo stesso stabiliti anno per anno;
 - i) approva il bilancio d'esercizio annuale, corredato dalla relazione di gestione e dalla relazione dell'organo di controllo rimettendolo al CONI per l'approvazione nei termini e con le modalità dallo stesso stabiliti. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti o nel caso di mancata

approvazione da parte del CONI dovrà essere convocata con le modalità previste dall'art. 14 comma 5, l'Assemblea straordinaria dei soli Sodalizi per deliberare sull'approvazione del bilancio;

- j) amministra i fondi a disposizione della Federazione;
 - k) assegna le dotazioni strumentali e finanziarie degli Organi Periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;
 - l) delibera, se delegato dal CONI, il riconoscimento ai fini sportivi delle società ed associazioni, sulle relative domande di affiliazione e riaffiliazione e ne approva gli Statuti, le relative variazioni ed i regolamenti interni;
 - m) vigila sull'osservanza dello statuto e dei Regolamenti federali;
 - n) delibera in materia di tesseramento e fissa l'ammontare annuo delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento;
 - o) esercita il controllo di legittimità sulle elezioni dei componenti gli Organi Periferici;
 - p) nomina nei casi previsti i Delegati Regionali e Provinciali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
 - q) scioglie, in caso di gravi irregolarità di gestione, per accertate gravi carenze di funzionamento e per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo i Consigli Regionali e Provinciali e nomina Commissari straordinari. Il Commissario deve convocare un'Assemblea straordinaria che dovrà avere luogo entro 90 giorni dalla sua nomina, per la ricostituzione degli Organi;
 - r) sceglie la località e la data delle Assemblee Nazionali e delibera l'ordine del giorno assembleare, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
 - s) concede amnistia e indulto determinando i limiti dei provvedimenti;
 - t) approva il calendario sportivo nazionale;
 - u) propone il Presidente Onorario ed i Soci Onorari all'Assemblea Nazionale;
 - v) determina gli importi delle quote dovute per i ricorsi in appello e per i procedimenti di 1° grado;
 - w) Assegna i titoli di Istruttore federale e di Arbitro, per i gradi previsti dai Regolamenti di settore, delegando eventualmente a ciò specifiche commissioni.
3. Il Consiglio Federale delibera inoltre su quant'altro non previsto dal presente articolo nel rispetto delle singole sfere di competenza.

Art. 22 - Decadenza ed integrazione del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale decade per:
- a) dimissioni del Presidente FID: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale i quali resteranno in carica per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria che dovrà essere convocata e celebrata entro 90 giorni per il rinnovo delle cariche;
 - b) impedimento definitivo del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Il Vicepresidente provvederà all'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria da convocarsi e tenersi nei termini di cui alla lettera a) del presente comma; in caso di dimissioni o impedimento anche del 1° Vicepresidente, ai fini della convocazione dell'Assemblea subentrerà l'altro;

- c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali: decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente il quale provvederà all'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria da convocarsi e tenersi nei termini di cui alla lettera a) del presente comma;
 - d) vacanze verificatesi per qualsivoglia motivo non contemporaneamente nell'arco del quadriennio olimpico della metà più uno dei Consiglieri Federali: decadenza immediata del Consiglio Federale ma non del Presidente che provvederà alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria da convocarsi e tenersi nei termini di cui alla lettera a) del presente comma, per l'elezione dei soli 9 Consiglieri.
- 2. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili, comportando per il dimissionario l'impossibilità di candidarsi alle successive elezioni.
 - 3. Qualora per qualsivoglia causa, vengano meno singoli componenti in numero inferiore alla maggioranza, il Consiglio Federale provvederà ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che, nelle ultime elezioni, seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto. Se questo non fosse possibile, la copertura dei posti vacanti sarà effettuata nella prima Assemblea utile che si terrà dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.
 - 4. Nell'ipotesi in cui sia invece compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente convocata e celebrata un'assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.
 - 5. E' causa di decadenza dalla carica di membro del Consiglio Federale la mancata presenza, senza giustificato motivo, a due riunioni del Consiglio stesso.

Art. 23 - I Vicepresidenti

- 1. I Vicepresidenti, eletti per alzata di mano dal Consiglio Federale nella sua prima riunione, coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
- 2. Ad uno dei Vicepresidenti viene attribuita, al momento dell'elezione per alzata di mano, la qualifica di 1° Vicepresidente vicario.

Art. 24 Consiglio di Presidenza

- 1. Consiglio di Presidenza:
 - a) è composto dal Presidente federale, dai due Vicepresidenti, nonché da un rappresentante degli Atleti e dal rappresentante degli Istruttori, qualora queste componenti non siano già rappresentate dai Vicepresidenti; in tal modo il Consiglio di Presidenza sarà composto da 3, 4 o 5 membri a seconda delle fattispecie;
 - b) si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno;
 - c) provvede al disbrigo degli affari correnti e adotta i provvedimenti d'urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile;
 - d) le riunioni dello stesso possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, secondo quanto previsto dall'art. 20.1;
 - e) le modalità di convocazione del Consiglio di Presidenza sono quelle previste per il Consiglio Federale all'art. 20 commi 3 e 4

TITOLO V - Organi di controllo

Art. 25 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto separatamente, due membri effettivi e due supplenti eletti nell'Assemblea Nazionale e da due membri effettivi ed uno supplente nominati dal CONI. Le modalità di votazione sono stabilite dall'art. 16.
2. Tutti i componenti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati.
3. I Revisori dei Conti durano in carica 4 anni, in coincidenza con il ciclo olimpico, sono rieleggibili e non decadono qualora dovesse decadere il Consiglio Federale.

Art. 26 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi su convocazione del Presidente dello stesso e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. Ha il compito di:
 - a) esercitare il controllo amministrativo e contabile su tutta la gestione centrale e periferica e accertare la regolare tenuta della contabilità della FID;
 - b) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e l'esistenza di cassa;
 - c) redigere una relazione al bilancio preventivo e al bilancio d'esercizio, nonché alle eventuali proposte di variazione del bilancio stesso;
 - d) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
2. I Revisori effettivi possono anche individualmente, per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della FID previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
3. I membri effettivi del Collegio devono essere invitati dalla Segreteria Federale a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Federale nonché a quelle degli altri Organi chiamati ad assumere provvedimenti amministrativi. I membri supplenti subentrano solo in caso di morte, rinuncia o decadenza di un membro effettivo.
4. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri effettivi e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 27 - Reintegrazione del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Le cause di decadenza dalla carica di Revisore dei Conti sono le seguenti:
 - a) perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
 - b) mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni del CRC nel corso dell'esercizio sociale;
 - c) mancata presenza, senza giustificato motivo, alle Assemblee, o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio Federale o del Consiglio di Presidenza.
2. In caso di dimissioni o cessazione della carica per altra causa del Presidente del CRC, sarà convocata con le modalità previste dall'art. 14 comma 5, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per l'elezione

integrativa. Fino all'espletamento della suddetta integrazione il CRC viene provvisoriamente integrato con un supplente e fungerà da Presidente il membro effettivo più anziano di età.

3. Nell'ipotesi di dimissioni o di cessazione della carica per altra causa di un membro effettivo, si provvede alla sostituzione con il membro supplente scelto in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica fino alla prossima Assemblea utile che dovrà provvedere all'elezione dei Revisori effettivi e supplenti necessari per integrare il Collegio. In ogni caso i nuovi eletti scadono con quelli in carica. Qualora le integrazioni non fossero possibili si provvederà all'integrazione alla prima Assemblea utile. Qualora ciò non fosse possibile e le vacanze siano in numero tale da compromettere la funzionalità dell'Organo, il Presidente FID, su conforme deliberazione del Consiglio Federale, deve convocare entro 90 giorni dall'evento che ha causato la riduzione dei membri del CRC una Assemblea straordinaria per reintegrare il Collegio stesso.

TITOLO VI – Commissioni federali

Art. 28 - Commissioni ed incarichi particolari

1. Il Consiglio Federale individua specifici settori di attività e ne delega fiduciarmente la gestione e lo sviluppo a delle Commissioni appositamente istituite, o a dei singoli responsabili.
2. In seguito all'atto di nomina, secondo quanto disposto dall'art. 21 comma 2 punto d), le Commissioni formulano un programma di attività che il Consiglio deve esaminare ed approvare.

Art. 29 – Segreteria Generale

1. La Segreteria è retta dal Segretario generale della Federazione nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
2. Il Segretario generale:
 - a) coordina e dirige gli uffici costituiti per dare attuazione alle direttive e alle deliberazioni del Consiglio Federale;
 - b) partecipa direttamente o con un suo delegato della Segreteria Federale alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto, e ne redige i verbali;
 - c) partecipa alle Assemblee Nazionali ed ha facoltà di assistere a tutte le riunioni dei Comitati e delle Commissioni federali;
 - d) vigila sull'autorizzazione delle gare e dei campionati e ne coordina l'inserimento nel Calendario agonistico Federale.
3. Costituzione, modalità di funzionamento e compiti della Segreteria sono definiti dal Regolamento Organico.

TITOLO VII - Organi Periferici

Art. 30 - Organizzazione territoriale periferica

1. Gli Organi territoriali periferici della FID hanno il compito di applicare tutte le disposizioni emanate dagli Organi Centrali e quello di promuovere e disciplinare l'attività nell'ambito del rispettivo territorio.
2. L'organizzazione territoriale è articolata in:
 - a) Assemblea Regionale;
 - b) Presidente Regionale;
 - c) Consiglio Regionale;
 - d) Delegato Regionale;
 - e) Assemblea Provinciale;
 - f) Presidente Provinciale;
 - g) Consiglio Provinciale;
 - h) Delegato Provinciale.
3. Gli organi di cui alle lettere a), b) e c) fanno parte del Comitato Regionale; gli organi di cui alle lettere e), f) e g) fanno parte del Comitato Provinciale.
4. I Comitati Regionali vengono costituiti su deliberazione del Consiglio Federale nelle Regioni in cui esistono almeno 10 Sodalizi con diritto di voto.
5. I Delegati regionali sono nominati dal Consiglio Federale nelle regioni con meno di 10 Sodalizi con diritto di voto.
6. I Comitati Provinciali possono essere costituiti dal Consiglio Federale ove ritenuti necessari ai fini di una migliore ripartizione di competenze sul territorio in quelle province dove il numero di Sodalizi sia almeno di 10.
7. In alternativa ai Comitati Provinciali possono essere previsti i Delegati Provinciali nominati dal Consiglio Federale.
8. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre regioni agli organi periferici a livello regionale.

Art. 31 - Assemblea Regionale (AR)

1. L'Assemblea Regionale è il massimo Organo Federale nell'ambito della regione e si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria. E' indetta dal Comitato Regionale e convocata dal Presidente Regionale.
2. L'Assemblea ordinaria ha carattere elettivo, si tiene normalmente ogni quattro anni e deve avere luogo entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.
3. L'Assemblea Regionale è composta:
 - a) dai Presidenti dei Sodalizi affiliati con sede nella regione che abbiano diritto a voto o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio direttivo societario regolarmente tesserati alla FID;
 - b) dai Rappresentanti regionali degli Atleti e degli Istruttori della regione, eletti come stabilito dall'art. 32 del presente Statuto.

4. L'Assemblea Regionale ordinaria elettiva:

- a) elegge con votazioni separate e successive, di cui all'art 33.2, il Presidente e gli altri due componenti del Consiglio Regionale di competenza dei Sodalizi;
- b) vota la relazione sulla gestione del Consiglio Regionale predisposta dal Consiglio medesimo;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

5. L'Assemblea Regionale straordinaria:

- a) deve essere indetta a seguito di motivata richiesta presentata:
 - a1) dalla metà più uno dei sodalizi aventi diritto al voto presenti in Regione;
 - a2) dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale;
 - a3) da almeno la metà più uno degli Atleti o dalla metà più uno degli Istruttori aventi diritto a voto nelle assemblee regionali di categoria;
- b) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- c) provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Regionale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma dell'art. 22.

6. Le Assemblee regionali sono valide:

- a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero degli aventi diritto al voto.

- 7. Per quanto non contemplato valgono le norme che regolano le Assemblee Nazionali ordinarie e straordinarie in quanto applicabili.
- 8. Ogni Sodalizio, ogni Rappresentante regionale degli Atleti ed ogni Rappresentante regionale degli Istruttori ha diritto ad un voto e per la validità delle deliberazioni si applicano le stesse maggioranze previste per le Assemblee Nazionali.
- 9. Nelle Assemblee Regionali è ammessa una sola delega, a condizione che il numero dei Sodalizi affiliati con diritto di voto nell'ambito della Regione sia superiore a 20.
- 10. I Presidenti ed i Consiglieri Regionali, i Presidenti Provinciali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Sodalizi né direttamente né per delega nelle assemblee regionali. I Presidenti ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Sodalizi né direttamente né per delega nelle assemblee provinciali.

Art. 32 – Assemblea Regionale degli Atleti e degli Istruttori

- 1. Le Assemblee Regionali degli Atleti e degli Istruttori per l'elezione dei rispettivi Rappresentanti regionali e dei loro Supplenti, debbono aver luogo secondo le disposizioni indicate nel Regolamento Organico e si tengono di norma ogni quattro anni entro 40 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.
- 2. Le candidature a Rappresentante regionale degli Atleti e a Rappresentante regionale degli Istruttori si possono esprimere anche in sede d'assemblea dai soggetti direttamente interessati.
- 3. Le assemblee sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, con la presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al voto.

4. Partecipano all'Assemblea Regionale, con diritto di voto:
 - a) gli Atleti maggiorenni in attività e regolarmente tesserati ad un Sodalizio affiliato della regione di competenza, come disciplinato dal Regolamento Organico;
 - b) gli Istruttori maggiorenni, in attività, regolarmente tesserati ad un Sodalizio affiliato della regione di competenza e regolarmente iscritti all'albo, come disciplinato dal Regolamento Organico;
5. L'assemblea è indetta e convocata a livello regionale dal Presidente Regionale o dal Delegato Regionale. Essa elegge tra i partecipanti il Presidente e il Segretario di assemblea.
6. L'assemblea provvede alle votazioni con le seguenti modalità:
 - a) in prima fase gli Atleti eleggono un numero di Rappresentanti degli Atleti che rappresentino il 20% della totalità dei voti dei Sodalizi aventi diritto di voto nella regione o comunque almeno un delegato;
 - b) in seconda fase gli Istruttori eleggono un numero di Rappresentanti degli Istruttori che rappresentino il 10% della totalità dei voti dei Sodalizi aventi diritto di voto nella regione o comunque almeno un rappresentante;
 - c) Ogni Atleta o Istruttore in possesso dei requisiti di cui al comma 4 può essere portatore di massimo tre deleghe di Atleti o Istruttori di cui al comma 4 stesso;
 - d) I primi dei non eletti di ciascuna delle due quote vengono proclamati rispettivamente Rappresentante Regionale degli Atleti supplente e Rappresentante Regionale degli Istruttori supplente. Essi, in caso di decadenza dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e degli Istruttori per qualsiasi causa, subentrano al loro posto e vengono conseguentemente reintegrati come Supplenti dai candidati non eletti che seguivano in ordine di votazione.

Art. 33– Compiti dei Rappresentanti regionali degli Atleti e degli Istruttori

1. I Rappresentanti regionali degli Atleti :
 - a) partecipano alle Assemblee nazionali sia ordinarie che straordinarie (salvo nel caso di Assemblea straordinaria convocata ex art. 21.2.i), e nelle elettive votano per: la presidenza dell'Assemblea, il Presidente Federale, il Presidente e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i due rappresentanti nazionali degli Atleti in seno al Consiglio Federale e, se del caso, per il Presidente Onorario e i soci onorari;
 - b) coadiuvano il Delegato Regionale nell'organizzazione dell'attività agonistica regionale, principalmente per quanto riguarda i Campionati Regionali per entrambi i sistemi di gioco;
 - c) nelle Regioni ove si tengano le Assemblee Regionali, rappresentano gli Atleti della regione, votando per tutte le fattispecie di cui all'art. 31 commi 4-5, e 34 comma 2.a/c ;
 - d) relazionano al Consiglio Federale su particolari istanze che la base da essi rappresentata ritenga utile far pervenire allo stesso.
2. I Rappresentanti regionali degli Istruttori :
 - a) partecipano alle Assemblee nazionali sia ordinarie che straordinarie, (salvo nel caso di Assemblea straordinaria convocata ex art. 21.2.i) e nelle elettive votano per: la presidenza dell'Assemblea, il Presidente Federale, il Presidente e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e il rappresentante nazionale degli Istruttori in seno al Consiglio Federale e, se del caso, per il Presidente Onorario e i soci onorari;
 - b) coadiuvano il Delegato Regionale nell'organizzazione dell'attività giovanile e scolastica;

- c) nelle Regioni ove si tengano le Assemblee Regionali, rappresentano gli Istruttori della regione, votando per tutte le fattispecie di cui all'art. 31 commi 4-5 e 34 comma 2 a/d;
- d) relazionano al Consiglio Federale su particolari istanze che la base da essi rappresentata ritenga utile far pervenire allo stesso.

Art. 34 - Composizione e compiti del Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre consiglieri, di cui uno in quota Atleti e uno in quota Istruttori . I componenti del Consiglio Regionale durano in carica quattro anni in corrispondenza del ciclo olimpico e sono rieleggibili.
2. Per l'elezione delle cariche, l'Assemblea regionale provvede separatamente e a scrutinio segreto, come segue:
 - a) elezione del Presidente, ad opera dei delegati dei Sodalizi e dei rappresentanti regionali degli Atleti e degli Istruttori ;
 - b) elezione dei due Consiglieri di competenza dei Sodalizi, ad opera dei delegati dei Sodalizi;
 - c) elezione del consigliere di competenza dei Rappresentanti regionali degli Atleti;
 - d) elezione del consigliere di competenza dei Rappresentanti regionali degli Istruttori.
3. Il Consiglio regionale svolge i seguenti compiti:
 - a) nomina il Vicepresidente che assume competenze analoghe a quelle del Vicepresidente federale;
 - b) nomina un Segretario che assicuri il regolare funzionamento del Comitato per le pratiche di ordinaria amministrazione;
 - c) cura i rapporti con la FID e le sue strutture (in particolare con i delegati provinciali della regione);
 - d) provvede all'attuazione e divulgazione sul territorio regionale delle circolari federali;
 - e) coordina l'organizzazione dell'attività giovanile negli istituti scolastici;
 - f) assicura lo svolgimento dei campionati regionali per entrambi i sistemi di gioco;
 - g) agisce da collegamento fra le varie realtà damistiche locali ed è loro tramite verso gli organi centrali della FID;
 - h) cura i rapporti con il CONI Regionale;
 - i) si occupa dei rapporti con gli Enti locali;
 - j) vigila sul rispetto nell'ambito della Regione delle norme statutarie e federali;
 - k) si accerta della regolarità delle Assemblee dei Sodalizi della regione anche con la collaborazione dei Delegati-Provinciali;
 - l) indice ed organizza l'assemblea regionale degli Atleti e degli Istruttori di cui all' art. 32;
 - m) adotta i provvedimenti necessari allo svolgimento dell'ordinaria amministrazione;
 - n) approva il rendiconto annuale del Comitato Regionale, da inviare al Consiglio Federale per l'approvazione.

4. Per la convocazione del Consiglio regionale e per la validità delle deliberazioni valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
5. Il Presidente del Consiglio Regionale:
 - a) è eletto dall'Assemblea regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni di cui all'art. 39 e di quelle del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature;
 - b) rappresenta, ai soli fini sportivi, la FID nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili;
 - c) è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento dello stesso nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale;
 - d) ha compiti di rappresentanza federale nelle manifestazioni che si svolgono nella regione.
6. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della FID. Si applicano, per quanto compatibili, le norme previste dal presente Statuto in casi analoghi per il Consiglio Federale o per i singoli membri dello stesso.

Art. 35 - I Delegati Regionali

1. Nelle Regioni ove non sia costituibile il Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per creare le condizioni per la costituzione di un Comitato Regionale, secondo quanto previsto a riguardo dal presente Statuto.
2. Il Delegato Regionale ha il compito:
 - a) di curare i rapporti con la FID e le sue strutture (in particolare con i Delegati Provinciali);
 - b) di provvedere all'attuazione e divulgazione sul territorio regionale delle circolari federali;
 - c) di indire le assemblee regionali degli Atleti e degli Istruttori per l'elezione dei rispettivi rappresentanti alle assemblee nazionali;
 - d) di agire d'intesa con il Rappresentante regionale degli Istruttori per l'organizzazione dell'attività giovanile negli istituti scolastici;
 - e) di assicurare lo svolgimento dei campionati regionali per entrambi i sistemi di gioco, d'intesa con il Rappresentante regionale degli Atleti ;
 - f) di agire da collegamento fra le varie realtà damistiche locali e di essere loro tramite verso gli organi centrali della FID;
 - g) di curare i rapporti con il CONI Regionale;
 - h) di occuparsi dei rapporti con gli Enti locali;
 - i) di vigilare sul rispetto nell'ambito della Regione delle norme statutarie e federali;
 - j) di accertarsi della regolarità delle Assemblee dei Sodalizi della regione anche con la collaborazione dei Delegati-Provinciali;
 - k) di rappresentare la Federazione nelle principali manifestazioni che si svolgono nella regione.

3. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato. Il Delegato Regionale decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
4. Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

Art. 36 - Comitati Provinciali e Delegati Provinciali

1. Per gli Organi Provinciali si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per la corrispondente organizzazione regionale.

TITOLO VIII - Cariche Federali

Art. 37 – Tipicità

1. Tutte le cariche federali sono onorifiche.

Art. 38 - Candidatura alle cariche federali elettive

1. Gli aspiranti alle cariche federali centrali dovranno presentare la loro candidatura alla Segreteria FID, nel termine improrogabile di 15 giorni prima della data dell'Assemblea elettiva, pena l'inammissibilità delle stesse. Lo stesso termine vale per le candidature alle cariche periferiche. Le candidature alle cariche periferiche dovranno essere presentate al Presidente Regionale o Provinciale di appartenenza e, per conoscenza, alla Segreteria FID.
2. Fatto salvo quanto espresso dal seguente art. 40, è ammessa la candidatura a più di una carica federale. Per la carica di Consigliere Federale è ammessa una sola candidatura per quota.
3. Per i ricorsi avverso la reiezione delle candidature è competente la Commissione di Giustizia e Disciplina.

Art. 39 - Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche federali coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana e maggiore età;
 - b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno;
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali o delle DSA, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - d) è fatto obbligo del tesseramento alla FID al momento del deposito della candidatura salvo per le cariche a presidente e componente del collegio revisori e membro degli organi di giustizia;
 - e) Per quanto concerne gli Atleti e gli Istruttori, risultano eleggibili nelle rispettive quote coloro che siano in attività o coloro che siano stati tesserati per almeno due anni alla FID nell'ultimo decennio.
2. E' ineleggibile:
 - a) chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - b) chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale collegata all'attività della Federazione;
 - c) chiunque abbia in essere controversie giudiziarie contro il CONI, Le Federazioni, le DSA o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
3. Il venir meno nel corso del mandato di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza delle cariche.

Art. 40 – Incompatibilità

1. La carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva (centrale o territoriale) all'interno della FID. Le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale sempre nell'ambito della FID. Le qualifiche di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
2. La funzione di Rappresentante regionale degli Istruttori è incompatibile con quella di Rappresentante regionale degli Atleti.
3. Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte, entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza della carica assunta posteriormente.
4. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
5. Ogni partecipante con diritto di voto alle Assemblee federali di ogni ordine e grado può rappresentare una sola delle tre quote previste (Sodalizi, Atleti, Istruttori).

TITOLO IX - Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 41 – Patrimonio

1. Il patrimonio della FID è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento, nonché tutte le somme che pervengono alla FID senza specifica destinazione.

Art. 42 - Esercizio finanziario e gestione finanziaria

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione deliberato secondo le disposizioni contenute nel presente Statuto e le norme emanate dal CONI. Il bilancio d'esercizio, deliberato annualmente dal Consiglio federale deve essere inviato al CONI per l'approvazione.
3. Il bilancio annuale di previsione e le variazioni allo stesso devono essere approvate dal Consiglio Federale entro il 30 novembre di ciascun anno.
4. Il bilancio d'esercizio annuale deve essere approvato dal Consiglio federale entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
5. I consuntivi annuali una volta approvati dal Collegio dei Revisori dei Conti sono tempestivamente resi noti ai Sodalizi e ai tesserati.
6. Tutte le entrate e le uscite devono essere riportate in un unico bilancio della Federazione.

TITOLO X - Organi di Giustizia e Disciplina

Art. 43 - Principi informatori della Giustizia Federale e responsabilità disciplinare

1. La giustizia federale è amministrata in base al Regolamento di giustizia deliberato dal Consiglio federale e sottoposto all'approvazione del CONI.
2. I giudici sportivi devono essere terzi ed imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di professionalità, il loro mandato è quadriennale (in coincidenza con il quadriennio olimpico) ed è rinnovabile per non più di due volte.
3. La giustizia sportiva deve essere rapida. A tale fine, tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa. Ferma restando la competenza del TAS, a norma del Codice WADA, in materia di doping, i due gradi di giudizio sportivo devono concludersi entro novanta giorni dal deferimento della Procedura Antidoping del CONI. Esperiti i gradi di giustizia sportiva federale, è possibile ricorrere al giudice di ultima istanza di cui all'art. 13 dello Statuto del CONI.
4. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per il giudice di appello di sospenderle, su istanza di parte e in presenza di gravi motivi.
5. Le sentenze devono essere sempre, seppur succintamente, motivate e le controversie sono discusse in pubblica udienza.
6. E' consentita, su richiesta della procura, l'emanazione di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti non possono protrarsi per più di 60 giorni e possono essere revocati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.
7. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.
8. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello statuto, nei vari regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, primi fra tutti l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di lealtà e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e di metodi vietati, alla commercializzazione, alla violenza sia fisica che verbale ed alla corruzione devono essere garantite con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
9. Deve essere garantito il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice e la possibilità di revisione del giudizio nonché il diritto all'impugnazione di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari. Devono, altresì, essere disciplinate l'astensione dei giudici, le principali circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso delle une e delle altre.
10. E' altresì sancito il principio della riabilitazione. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. La competenza alla concessione della riabilitazione compete alla Commissione di Appello Federale.
11. Tutti i componenti gli organi di Giustizia vengono nominati dal CF in coincidenza con il quadriennio olimpico e non decadono in caso di decadenza anticipata del Consiglio federale.
12. Tre componenti degli organi di Giustizia sono chiamati a costituire la Commissione verifica poteri in occasione delle Assemblee nazionali, secondo quanto disposto dall'art. 14.

Art. 44 - Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

1. Le controversie che contrappongono la FID a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano preventivamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con l'esclusione di

controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping.

2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
3. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport .
4. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.
5. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano stati attribuiti procedimenti arbitrali nell'ambito della FID.

Art. 45 - Il Procuratore Federale

1. Il Procuratore ed il suo supplente, scelti tra soggetti di provata competenza giuridica, sono nominati dal Consiglio Federale.
2. Al procuratore Federale sono attribuite le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti agli Organi di Giustizia sportiva. In caso di assenza subentra il Procuratore supplente.
3. La carica di Procuratore federale è incompatibile con qualsiasi altra carica centrale, periferica e sociale nell'ambito della FID.

Art. 46 - Il Giudice Sportivo Unico

1. Il Giudice Sportivo Unico ed il suo supplente, scelti tra soggetti di provata competenza giuridica, sono nominati dal Consiglio federale.
2. Il Giudice Sportivo Unico è organo di Giustizia di primo grado con l'esclusivo compito di decidere in ordine agli atti trasmessi dai Direttori di gara per l'erogazione delle sanzioni attinenti alla regolarità dello svolgimento delle manifestazioni e del comportamento dei partecipanti. Rimette gli atti al Procuratore Federale in tutti quei casi in cui ravvisi violazioni che esulano dalla sua competenza. In caso di assenza subentra il Giudice supplente.
3. La carica di Giudice Sportivo Unico è incompatibile con qualsiasi altra carica centrale, periferica e sociale nell'ambito della FID.

Art. 47 - La Commissione di Giustizia e Disciplina

1. La Commissione di Giustizia e Disciplina è organo di primo grado. Diviene Organo di secondo grado per i ricorsi avversi alle decisioni del Giudice Sportivo Unico.
2. La Commissione di Giustizia e Disciplina, formata da soggetti di provata competenza giuridica, è nominata dal Consiglio federale. E' composta dal Presidente e da due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente, e da due supplenti.
3. La Commissione opera con un collegio di tre membri . Si riunisce su richiesta del Presidente e delibera a maggioranza dei presenti;
4. La Commissione Giustizia e Disciplina decide:
 - a) sulle infrazioni commesse dai Sodalizi e dai tesserati durante le manifestazioni sportive e non aventi natura tecnica;

- b) sulle infrazioni ai principi di comportamento enunciati nel presente Statuto commessi da chiunque sia soggetto alla osservanza delle norme federali;
 - c) sui ricorsi avversi alle decisioni del Giudice Sportivo Unico;
 - d) inappellabilmente sui ricorsi per omessa o errata attribuzione dei voti nelle convocazioni delle assemblee nazionali;
 - e) inappellabilmente sui ricorsi avverso la riezione delle candidature alle cariche federali.
5. La carica di appartenente alla Commissione di Giustizia e Disciplina è incompatibile con qualsiasi altra carica centrale, periferica e sociale nell'ambito della FID.

Art. 48 - La Commissione di Appello Federale (CAF)

1. La Commissione di Appello Federale, formata da soggetti di provata competenza giuridica, è nominata dal Consiglio federale. E' composta dal Presidente e da due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente, e da due supplenti.
2. La Commissione opera con un collegio di tre membri. Si riunisce su richiesta del Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.
3. La Commissione di Appello Federale decide in secondo grado sui ricorsi avversi alle decisioni della Commissione Giustizia e Disciplina presi in primo grado, salvo per le fattispecie di cui all'art. 47.4.d-e.
4. La carica di appartenente alla Commissione di Appello Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica centrale, periferica e sociale nell'ambito della FID.

Art. 49 - Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono previste nel Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale e sottoposto all'approvazione del CONI.

Art. 50 - Vincolo di giustizia, clausola compromissoria e collegio arbitrale

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della FID hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12 comma 8 dello Statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano, altresì, a rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi degli artt. 806 e ss. Del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.
4. Il Collegio arbitrale è composto da un Presidente e da due membri nominati uno da ciascuna parte che designano il Presidente. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina che provvederà anche alla designazione dell'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto e accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e con le modalità previste nel Regolamento di Giustizia.
5. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale e per l'esecuzione deve essere depositato entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria FID che ne darà tempestiva comunicazione alle parti.
6. Si applicano in ogni caso le norme previste dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

TITOLO XI - Modifiche allo Statuto e scioglimento della FID

Art. 51 - Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica possono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In questo caso il Consiglio Federale indice l'Assemblea straordinaria che dovrà tenersi entro 90 giorni, giusto quanto previsto all' art. 14 comma 5.
2. Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea straordinaria per l'esame e deliberazione su proprie proposte di modifica allo Statuto.
3. L'assemblea è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, con la presenza di un terzo di aventi diritto al voto. Per l'approvazione delle modifiche allo Statuto sono necessari almeno la metà più uno dei voti dei presenti.
4. Nell' indire l'Assemblea straordinaria, sia su propria iniziativa sia su richiesta degli aventi diritto al voto, il CF deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.
5. Le modifiche entrano in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Art. 52 - Scioglimento della FID

1. Le procedure da seguire per lo scioglimento della FID sono quelle stabilite dal Codice civile relative allo scioglimento delle società.

TITOLO XII - Norme transitorie di attuazione, norme sussidiarie e norma finale

Art. 53 - Regolamenti

1. Le norme di attuazione del presente Statuto e quelle necessarie per l'espletamento dell'attività tecnico-sportiva sono stabilite da appositi regolamenti federali deliberati dal Consiglio Federale. I regolamenti attuativi dello Statuto e i regolamenti Antidoping e di Giustizia sono sottoposti all'approvazione del CONI. Le modifiche agli stessi entrano in vigore in seguito all'approvazione del CONI.
2. Per quanto non disposto dallo Statuto e dai Regolamenti Federali valgono i Regolamenti Internazionali e gli usi sportivi.
3. Ai fini dell'applicabilità dell'art. 18, comma 3, lettere c), d), e), del presente Statuto, il computo dei mandati si effettua con decorrenza stabilita ex articolo 36 bis comma 5 dello Statuto del CONI.

Art. 54 – Accesso agli atti federali

1. La FID garantisce ai propri tesserati l'accesso alla documentazione federale secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico.

Art. 55 – Norma finale

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.